



Sent. 151/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30881 del registro di segreteria, proposto da **M. E.** (C.F. Omissis), nata a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis – Omissis (Omissis), Via Omissis n. Omissis, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Roberta Palotti (C.F. PLTRRT70S70I829D) del foro di Milano - telefax 02/700505811; pec: roberta.palotti@milano.pecavvocati.it -, con studio in Via Donatello, n. 21, presso la quale è elettivamente domiciliata

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione) dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c.

avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it

FATTO

La ricorrente, in data 1° aprile 2025, ha proposto ricorso nella qualità di erede del Sig. O. R. (C.F. Omissis), deceduto il Omissis, chiedendo di accertare e dichiarare che *«ha diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario di reversibilità a decorrere dalla data di decesso del coniuge o dalla diversa individuanda data certamente antecedente a giugno/2024»*; nonché di *«condannare Inps a riliquidare il trattamento pensionistico privilegiato ordinario di reversibilità a decorrere dalla data di decesso del coniuge o dalla diversa individuanda data certamente antecedente a giugno/2024»*. Chiede, altresì, la condanna al pagamento delle *«spese, diritti ed onorari di causa in favore dell'avvocato antistatario»*.

L'INPS, con memoria depositata il 3 ottobre 2025, si è costituita in giudizio chiedendo di *«respingere il ricorso; in subordine, dichiarare la prescrizione dei ratei maturati prima del quinquennio antecedente alla presentazione del ricorso; con vittoria di spese e onorari di causa»*.

Nell'odierna udienza del 14 ottobre 2025, i difensori delle parti si riportano agli atti.

DIRITTO

Prima di procedere alla disamina della questione di diritto sottesa alla definizione del presente giudizio, si ricostruiscono i fatti non oggetto di contestazione.

	M. E. agisce nella qualità di coniuge di R. O., ex dipendente del Ministero	
	dell'Interno (Polizia di Stato), cessato dal servizio in data Omissis per	
	inabilità. Al coniuge era stata riconosciuta pensione privilegiata con	
	concessione dell'assegno rinnovabile di ottava categoria, in ragione della	
	dipendenza da causa di servizio, nonché della possibilità di miglioramento,	
	della patologia di Omissis....., già vagliata dalla Commissione medica	
	ospedaliera (CMO) e dal Comitato di verifica per le cause di servizio.	
	Il sig. O. è deceduto il Omissis.	
	In seguito al decesso, l'I.N.P.S. ha liquidato alla odierna ricorrente la pensione	
	di reversibilità ordinaria e le ha corrisposto, nella qualità di erede, i ratei della	
	pensione privilegiata maturati fino al decesso.	
	La ricorrente ha promosso ricorso innanzi a questa Corte dei conti per il	
	riconoscimento della pensione di reversibilità privilegiata.	
	Il ricorso, con la sentenza di questa Sezione n. 181 del 22 dicembre 2017, è	
	stato dichiarato inammissibile sul presupposto fattuale (sul quale è sceso il	
	giudicato stante la natura di pronuncia di inammissibilità nel merito) che la	
	ricorrente non aveva preventivamente presentato domanda	
	all'Amministrazione competente per l'ottenimento della reversibilità della	
	pensione privilegiata.	
	In data 02.12.2020, la ricorrente ha presentato domanda di interdipendenza tra	
	la causa del decesso (“...Omissis... <i>in soggetto con Omissis post Omissis</i> ”) e	
	l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (“... Omissis ... <i>in</i>	
	<i>terapia farmacologicamente efficace</i> ”). La CMO (Dipartimento Militare di	
	Medicina Legale di Milano), con provvedimento del 7 giugno 2021, ha negato	
	l'interdipendenza, mentre la stessa è stata riconosciuta dal Comitato di	
	3	

	erano stati erogati anche gli arretrati maturati dal 1° agosto 2023 (ossia dal	
	momento della presentazione con modalità telematica della domanda).	
	In secondo luogo, l’INPS eccepisce che il <i>dies a quo</i> per il calcolo degli	
	arretrati deve essere fatto coincidere con la data della presentazione della	
	domanda mediante modalità telematica in quanto, nel caso di specie,	
	troverebbe applicazione il terzo comma dell’art. 191 del d.P.R. 29 dicembre	
	1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei	
	dipendenti civili e militari dello Stato).	
	La prima eccezione dell’INPS è fondata in quanto riscontrabile dall’esame del	
	documento prodotto come allegato 7 della memoria difensiva, ossia il	
	provvedimento di riliquidazione del 2 aprile 2024 relativo alla rata di	
	applicazione del 12/06/2024. In particolare, a pag. 7 di detto documento, è	
	specificatamente indicato il calcolo degli arretrati maturati dal 01/08/2023 al	
	31/12/2023, nonché dal 01/01/2024 al 31/05/2024.	
	Anche la seconda eccezione sollevata dall’INPS è fondata.	
	Come già affermato dalla sentenza di questa Sezione (C. conti sez. giur.	
	Lombardia, sent. n. 181 del 22 dicembre 2017) pronunciata nei confronti delle	
	stesse parti e in merito al medesimo trattamento pensionistico, il trattamento	
	privilegiato indiretto invocato dalla ricorrente è liquidato a “domanda” (non	
	d’ufficio) in quanto il coniuge, al momento del decesso, godeva del diritto	
	previdenziale privilegiato alla corresponsione dell’assegno di ottava categoria	
	rinnovabile dopo quattro anni. Detta affermazione ha trovato conferma nei	
	fatti con il decreto n. Omissis del 2 marzo 2023, con il quale il Ministero	
	dell’Interno ha riconosciuto l’interdipendenza tra la causa del decesso	
	(“...Omissis... <i>in soggetto con</i> Omissis <i>post</i> Omissis”) e l’infermità già	
	5	

	riconosciuta dipendente da causa di servizio (“...Omissis... <i>in terapia</i>	
	<i>farmacologicamente efficace</i> ”), giusto parere favorevole del Comitato di	
	Verifica cause di servizio n. 724032021.	
	In ragione di questo incontestabile dato di fatto non può trovare applicazione	
	l’invocato art. 93 del d.P.R. n. 1092/1973 che si riferisce alle ipotesi di	
	riversibilità d’ufficio (ipotesi alla quale fa riferimento anche la giurisprudenza	
	richiamata in ricorso). Come osservato dall’INPS, nel caso di specie, deve	
	trovare applicazione il terzo comma dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973	
	laddove stabilisce che <i>«per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa</i>	
	<i>è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento</i>	
	<i>della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo</i>	
	<i>giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei</i>	
	<i>documenti prescritti»</i> .	
	Il diritto della ricorrente, nel caso di specie, è sorto il primo febbraio 2012, ma	
	la domanda di liquidazione della pensione di privilegio indiretta è stata	
	presentata il 31 luglio 2023, dopo che era stata riconosciuta dal Ministero	
	dell’Interno l’interdipendenza tra la causa del decesso (“... Omissis... <i>in</i>	
	<i>soggetto con encefalopatia post anossica</i> ”) e l’infermità già riconosciuta	
	dipendente da causa di servizio.	
	Ne consegue che, in ragione del terzo comma dell’art. 191 del d.P.R. n.	
	1092/1973, il ricorso deve essere rigettato.	
	La condanna alle spese segue la regola della soccombenza.	
	Spese liquidate come in dispositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	

[illegible]